



COMUNE DI SORTINO
(PROV. DI SIRACUSA)

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N.60del 22.9.2014 **OGGETTO:** Approvazione schema Regolamento " Condono ICI TARSU" ai sensi dell'art.13 della Legge 289/2002.-

L'anno duemilaquattordici giorno nove del mese di settembre alle ore 19,00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta del Consiglio Comunale, disciplinata dal 1° comma dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
MOLLICA Dionisio	Si	SALONIA Cesare	Si
MEZZIO Giuseppe	Si	CIAFFAGLIONE Giuseppe	Si
DI PIETRO Ivan	Si	TERRANOVA Sebastiano	Si
TABACCO Giovanni	Si	ADORNO Concetta	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	SCAMPORLINO Lucia	Si
MEZZIO Biagio	Si	PALI' Luigi	Si
FRANZO' Massimo	Si	BALLATORE Sebastiano	Si
MUSCO Giuseppe	-		
Assegnati.....n.15.	In carica.....n.15	Assenti.....n 1	Presenti...n 14

E' presente il il Vice Sindaco Parlato, l'Assessore Cassarino .Sono presenti i Capi settore :Dott.ssa Blancato, Dott.ssa Musumeci,Do.ssa Marchica.

Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Minniti Lucia, a scavalco di questo Comune, funge da Segretario verbalizzante. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.R.EE.LL.,

Verbale della seduta del 22.9.2014.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'o.d.g. aggiuntivo avente come oggetto: Approvazione schema di Regolamento " Condono ICI-TARSU ai sensi dell'art.13 della Legge 289/2002.-

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Terranova il quale evidenzia che il Regolamento di cui in discussione dopo l'approvazione da parte del Consiglio deve essere pubblicato per 60 giorni , dalla approvazione ne consegue una utilità un termini di cassa per l'amministrazione.

Consegna al Presidente n.3 emendamenti di modifica ad alcuni articoli del regolamento in discussione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Giuseppe Mezzio il quale dichiara di essere favorevole alla proposta presentata perche' porterà dei benefici al Comune e anche ai cittadini.

Interviene il Consigliere Terranova il quale propone di stabilire dalla quale i cittadini possano presentare la domanda di condono dal 15.12.2014 al 15.2.2015.

Continua dicendo di aggiungere la data del condono, a partire del quale si potranno presentare le domande, agli articoli del regolamento e precisamente: art.2 comma 2, art.3 comma 2, art.4 comma 2 e all'art.5 comma 1

A questo punto il Revisore del Conto, Dott.ssa Marchica Enza, consegna al Presidente il parere espresso sull'argomento in discussione e ne chiede la lettura integrale.

Il Presidente dà lettura del parere espresso dal revisore Unico.-

*Non avendo nessuno dei presenti chiesta la parola il Presidente mette ai voti l'emendamento **n.1**, presentato dal gruppo PD:
la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità dai n.14 consiglieri presenti e votanti;*

*Il Presidente mette ai voti l'emendamento **n.2** presentato dal gruppo PD:
la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità dai n.14 consiglieri presenti e votanti;*

Il Presidente mette ai voti l'emendamento n.3 presentato dal gruppo PD: la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità dai n.14 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente visto l'esito favorevole delle superiori votazioni pone all'approvazione la proposta di delibera relativa all'approvazione di schema regolamento " Condono ICI-TARSU" ai sensi dell'art.13 della legge 289/2002 con le modifiche introdotte dai superiori 3 emendamenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta, allegata e parte integrante della presente, presentata dal Gruppo PD;

VISTI gli emendamenti presentati dal gruppo PD;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito delle surriferite votazioni;

VISTO il vigente O.R.E.L.;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto;

Con voti favorevoli espressi dai n.14 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa, la proposta di delibera di Approvazione schema Regolamento ,così come emendato, " Condono ICI-TARSU "ai sensi dell'art.13 della Legge 289/2002, con le modifiche di cui agli emendamenti in premessa;

Con separata e successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere all'iter procedurale.

Alle ore 1.53 la seduta viene chiusa.

f.to IL Presidente

f.to Il Consigliere A.

f.to Il Segretario Generale

COMUNE DI SORTINO PROTOCOLLO GENERALE
15 SET 2014
PROT. N° 14201


→ Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. al Sig. Sindaco


Oggetto: trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale


I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico: Terranova Sebastiano, Adorno Concetta, Ciaffaglione Giuseppe, Pali Luigi, Salonia Cesare e Scamporlino Lucia, in uno alla presente e per le rispettive competenze trasmettono proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Condono ICI-TARSU" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002.


Si trasmette, inoltre, lo schema di regolamento.


Si richiede con cortese urgenza di inserire l'argomento all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale corredato dei pareri resi a norma di legge.














Oggetto: Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

"Condono ICI-TARSU" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002.


I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico: Terranova Sebastiano, Adorno Concetta, Ciaffaglione Giuseppe, Pali Luigi, Salonia Cesare e Scamporlino Lucia,

- preso atto della incapacità dell'Amministrazione Comunale di affrontare le problematiche di bilancio con la dovuta incisività al fine di tutelare i cittadini diligenti ed onesti, prova ne è il continuo ed incessante aumento della tasse comunali (TARSU, addizionale comunale IRPEF, retta asilo nido, ecc);
- considerato che l'introduzione del condono per i tributi di competenza comunale permette ai contribuenti che hanno omesso di dichiarare e/o pagare tributi comunali a loro carico, di sanare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente;
- verificato che l'applicazione della sanatoria in argomento consentirà a questo Comune di disporre di una congrua disponibilità di cassa, in un contenuto lasso di tempo;
- richiamato l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 25/06/2013 con la quale si sollecitava una azione più forte e concreta per il recupero di base imponibile al fine di incassare somme evase od eluse, delibera ad oggi disattesa da parte dell'Amministrazione Comunale;
- preso atto, che a distanza di tre anni dall'insediamento, l'Amministrazione non ha dato corso con atti amministrativi concreti all'impegno assunto con il programma elettorale della *"formazione di appositi uffici perché deve valere il detto: pagare tutti per pagare meno"*;
- accertata l'enorme evasione di tributi comunali quali ICI e TARSU dal 2000 ad oggi;
- visto l'art. 13 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003);

PROPONGONO

- di approvare il condono dei tributi comunali (ICI e TARSU) fino all'anno di imposta 2002 escludendo dalle somme dovute sanzioni ed interessi
- di approvare il regolamento che si allega alla presente proposta

- di far affluire le somme recuperate, ove cancellate dai residui di bilancio, in un fondo finalizzato alla riduzione della pressione fiscale



Antonio Polverini
Giuseppe Reddofoglio
Cesare Salomone
Roberto Ligi
Luca Scamporrino

Per quanto sopra, il Consiglio Comunale

DELIBERA


uditi gli interventi _____

visti i pareri resi ai sensi delle norme vigenti;

1. ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002 di condonare, in virtù dell'adottando regolamento, sanzioni e interessi dei tributi locali (ICI e TARSU) dovuti fino all'anno di imposta 2002;
2. di approvare l'allegato regolamento;
3. di dare mandato all'Amministrazione comunale di trasmettere il presente atto all'Agente della Riscossione affinché provveda ad informare tutti i contribuenti interessati;
4. di dare mandato all'Amministrazione Comunale di procedere verso i contribuenti che non aderiranno al condono attivando le procedure dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.

EMENDAMENTO 1 ALL'ART. 2

Cassare: "come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006"



Cesare Balena

Massimo D'Amico

Giovanna D'Amico

Roberto Luzzi

Giuseppe D'Amico

Si espone per essere deliberato
D
G. Luzzi




Gruppo Consiliare

EMENDAMENTO 2 ALL'ART. 5

Comma 5: sostituire la parola "comma" con la parola "Regolamento";

Comma 6: sostituire le parole "precedente comma" con le parole "presente Regolamento"


Cenerigalona
Pace Scamporrè
Dagotta Adorè
Rob Luigi
Giuseppe Raffaele

Si esprime preferenza

Giuseppe Raffaele




Partito Democratico


Gruppo Consiliare

EMENDAMENTO 7 ALL'ART. 6

Comma 1: cassare le parole "o della prima rata"


 Gabriele De Luca
 Paolo Bonaiuto
 Roberto Colaninno
 Roberto Longo
 Giuseppe Cuffaro

si espone favorevolmente


 Epe Anthe

ESPRIME

Favorevolmente sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "Condono 1974", ai sensi dell'art. 13 della L. 1301/2002.

Giugno 18/2014

Il Presidente



Verbale n. 13 del 18/9/2014

Comune di Sortino

II REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "Condono Ici-Tarsu" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002

La sottoscritta Marchica Enza, Revisore Unico del Comune di Sortino per il triennio 2014/2017, ricevuta la richiesta di parere sulla proposta di cui all'oggetto;

Visto l'art. 239, comma 1) lett. b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 74 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Verificato che il legislatore fiscale, con la L. n. 289 del 27/12/2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, all'articolo 13 ha disciplinato tassativamente la definizione dei tributi locali. In particolare, l'art. 13 testualmente disponeva:

"1. Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

"2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".

Tenuto conto che la L. n. 289/2002 riguardava una serie di condoni fiscali di natura erariale (per esempio Irpef, Irpeg, Iva ecc.), per i quali il termine di presentazione delle domande di condono scadeva il 1° giugno 2004, il legislatore, invece, solo per i tributi locali non aveva previsto il termine ultimo di presentazione delle domande di condono, lasciando agli enti locali la possibilità di stabilire diversi termini di presentazione, logicamente successivi al 1° giugno 2004, ma sempre riferiti ad obblighi tributari "precedentemente in tutto o in parte non adempiuti", cioè riferiti agli anni sino al 2002, in quanto la L. n. 289 citata entrava in vigore il 1° gennaio 2003.

In definitiva, i condoni fiscali degli enti locali dovevano essere riferiti solo ai periodi di imposta sino al 2002 e non agli anni successivi, anche perché non si poteva consentire un condono aperto "sine die", costituzionalmente illegittimo.

Ritenuto che le spese di procedura esecutiva già in essere andranno poste a carico dei contribuenti, per evitare che il Comune di Sortino possa essere oggetto di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale, utilizzando un regolamento in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione.


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "Condono Ici-Tarsu" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sortino, 18/9/2014

Il Revisore Unico



Comune di Sortino

II REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "Condono Ici-Tarsu" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002

La sottoscritta Marchica Enza, Revisore Unico del Comune di Sortino per il triennio 2014/2017, ricevuta la richiesta di parere sulla proposta di cui all'oggetto;

Visto l'art. 239, comma 1) lett. b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 74 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;

Verificato che il legislatore fiscale, con la L. n. 289 del 27/12/2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, all'articolo 13 ha disciplinato tassativamente la definizione dei tributi locali.

In particolare, l'art. 13 testualmente disponeva:

"1. Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

"2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".

Tenuto conto che la L. n. 289/2002 riguardava una serie di condoni fiscali di natura erariale (per esempio Irpef, Irpeg, Iva ecc.), per i quali il termine di presentazione delle domande di condono scadeva il 1° giugno 2004, il legislatore, invece, solo per i tributi locali non aveva previsto il termine ultimo di presentazione delle domande di condono, lasciando agli enti locali la possibilità di stabilire diversi termini di presentazione, logicamente successivi al 1° giugno 2004, ma sempre riferiti ad obblighi tributari "precedentemente in tutto o in parte non adempiuti", cioè riferiti agli anni sino al 2002, in quanto la L. n. 289 citata entrava in vigore il 1° gennaio 2003.

In definitiva, i condoni fiscali degli enti locali dovevano essere riferiti solo ai periodi di imposta sino al 2002 e non agli anni successivi, anche perché non si poteva consentire un condono aperto "sine die", costituzionalmente illegittimo.

Ritenuto che le spese di procedura esecutiva già in essere andranno poste a carico dei contribuenti, per evitare che il Comune di Sortino possa essere oggetto di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale, utilizzando un regolamento in contrasto con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione.


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale "Condono Ici-Tarsu" ai sensi dell'art. 13 della L. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sortino, 18/9/2014

Il Revisore Unico



COMUNE DI SORTINO

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI EMENDATO

Art.1

Ambito di applicazione. Oggetto

- 1) *Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D. Lgs.15 dicembre 1997,n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi all'anno di imposta fino al 31.12.2002, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.*
- 2) *Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.*
- 3) *Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data del 31.12.2002 risultano essere definiti.*

Art.2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

- 1) *I soggetti passivi dell'imposta Comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione previsti dall'art.11, del d.lgs.n.504 del 1992 ma non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relative a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione con il versamento dell'imposta dovuta o della maggiore imposta dovuta con esclusione **degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria** ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai nè presentato la dichiarazione nè pagato il tributo – con riferimento all'unità immobiliare) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso.*

2) *Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal 15.12.2014 al 15.2.2015, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relative a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione per i periodi di imposta fino al 31.12.2002.*

3) *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

Art.3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 1) *I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del D.Lgs.n.507 del 1993 ancora non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione per i periodi di imposta sono al 31.12.2002, mediante il versamento di una somma pari alla tassa o alla maggiore tassa dovuta con esclusione **degli interessi e della sanzione** amministrativa tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai nè presentato la dichiarazione nè pagato il tributo – con riferimento all'unità immobiliare) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.*
- 2) *Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal 15.12.2014 al 15.2.2015, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall' Ufficio Tributi, con la*

quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

- 3) *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

Art.4

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili

1) *Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art.21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta o alla maggiore imposta con esclusione di interessi e della sanzione amministrativa ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai nè presentato la dichiarazione nè pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.*

- 2) *Ai fini di cui al comma 1, soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza dal 15.12.2014 al 15.2.2015, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.*
- 3) *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'impresa o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

Art.5

Modalità di presentazione dell'istanza e perfezionamento della definizione agevolata

- 1) *Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, e 4, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Sortino, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15.12.2004 ed il 15.2.2015, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec protocollo@pec.comunesortino.gov.it (nel qual caso farà fede l'attestazione di avvenuta consegna del messaggio) un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio tributi del Comune di Sortino e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:*
 - *la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;*
 - *l'indicazione delle somme già eventualmente versate;*
- 2) *L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).*
- 3) *Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità delle definizione agevolata, l'attestazione originale del **versamento dovuto effettuato in un'unica soluzione.***
- 4) *L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:*
 - *relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;*
 - *relativamente alla T.A.R.S.U: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con riferimento all'unità immobiliare;*
- 5) *Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente Regolamento.*

- 6) *Per i casi contemplati dal presente regolamento non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art.13 del D.Lgs.472/97 .*
- 7) *L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.*
- 8) *I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.*

Art.6

Controllo delle istanze di definizione agevolata

- 1) *Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanza di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico , ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.*
- 2) *L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.*
- 3) *Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insiducabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.*

Art.7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del regolamento

1) Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.488 è in vigore nei termini di legge.

2) L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal **10 OTT. 2014** al **25 OTT. 2014** al n.ro **1180** del registro delle pubblicazioni.*

*Dalla Residenza Municipale li **10 OTT. 2014***

*IL MESSO COMUNALE
Scamporlino Mario*

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

- perché dichiarata immediatamente esecutiva(Art.134 , c.4 del T.U. n.267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, c.3 del T.U.n.267/2000).-

Sortino,

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Generale